

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3379 del 28/06/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla GE. FE. POLYMERS S.R.L. per impianto ubicato in Piazza Giovanni XXIII n. 8, Comune di Dozza (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3494 del 28/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventotto GIUGNO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla GE. FE. POLYMERS S.R.L. per impianto ubicato in Piazza Giovanni XXIII n. 8, Comune di Dozza (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla GE. FE. POLYMERS S.R.L. per l'impianto sito a Dozza, in Piazza Giovanni XXIII n. 8, c.a.p. 40060 dove viene svolta l'attività di fabbricazione di materie plastiche. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue industriali. Soggetto competente Comune di Dozza;
- Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente Arpae - Sac di Bologna).

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la GE. FE. POLYMERS S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La GE. FE. POLYMERS S.R.L., C.F. e P.IVA 01839190673, con sede legale a Dozza, in Piazza Giovanni XXIII n. 8, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Maurizio Gildo Cavaliere, in qualità di procuratore speciale di GE. FE. POLYMERS S.R.L. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Dozza in data 1/12/2016 al Prot. n. 9748 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici: rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali; proseguimento senza modifiche di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Il S.U.A.P. del Comune di Dozza, con propria nota del 19/12/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 20/12/2016 al Prot. n. 24091, ha trasmesso ad Arpae, all'Uff. tecnico del Comune di Dozza e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Hera S.p.A. con propria nota del 11/1/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 11/1/2017 al Prot. n. 399, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Dozza il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il Comune di Dozza con propria nota del 27/1/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 30/1/2017 al Prot. n. 1872, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano ad €148 come di seguito specificato:

All.A - scarichi acque reflue industriali: nulla dovuto ai sensi dell'art. 9 del tariffario di cui alla nota 6;

All.B – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296 ridotto del 50% in quanto proseguimento senza modifiche.

Bologna, data di redazione 28/6/2017

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che dà disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della GE. FE. POLYMERS S.R.L. ubicato in Piazza Giovanni XXIII n. 8, Comune di Dozza (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Dozza (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue industriali".

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Dozza, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 2522 del 11/1/2017, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico n. 30 del 27/1/2017. Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 2735/2017

Documento redatto in data 28/6/2017



COMUNE DI DOZZA
Città d'Arte
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

2° Settore Funzionale

Atto n. 30 del 27/01/2017

OGGETTO: NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA PUBBLICA FOGNATURA – DITTA GE. FE. POLYMERS SRL

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, presentata in data 30/11/2016 (registrata al prot. n. 0009748 del 01/12/2016) dal sig. Fermani Antonio quale legale rappresentante della società GE. FE. POLYMERS SRL (CF/01839190673), per l'insediamento con attività di lavorazione materie plastiche, ubicato in Dozza Piazza Giovanni XXIII n. 8;
- il parere favorevole con prescrizioni di HERA SPA - Direzione Acqua prot. 134452 del 19/12/2016, pervenuto il 11/01/2017 (registrato al prot. n. 0000259);
- la precedente Autorizzazione allo scarico n. 2/2013 rilasciata in data 05/03/2013;

Richiamati:

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte III e s.m.i.;
- il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

**RILASCIATA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI TECNICHE**

ad immettere nella pubblica fognatura le acque reflue industriali, provenienti dall'insediamento con attività di lavorazione materie plastiche, ubicato in Dozza Piazza Giovanni XXIII n. 8, in area distinta catastalmente al fg. 13 mapp. 115, della società GE. FE. POLYMERS SRL, alle prescrizioni indicate da Hera Spa - Direzione Acqua - di seguito richiamate:

1. Viene accettata nella pubblica fognatura mista l'immissione indicata con il n.4 nella planimetria allegata alla precedente autorizzazione, convogliante acque industriali derivanti dall'attività di lavorazione materie plastiche (acque di raffreddamento).

2. I reflui industriali dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs. 152/06 Tab.5 All.5 alla parte III - colonna scarichi in reti fognarie.
3. Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale esclusivo per i reflui di lavorazione, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
4. Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
5. La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
6. La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura.
7. La Ditta dovrà tenere a disposizione degli organi di controllo la planimetria aggiornata dello stabilimento, con indicate le reti fognarie fino al punto di immissione nella pubblica fognatura
8. Le altre immissioni indicate nella planimetria allegata alla precedente autorizzazione non sono soggette ad autorizzazione espressa in quanto convoglianti esclusivamente reflui domestici e meteorici non contaminati.
9. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca del Nulla Osta.
10. **Il presente nulla osta non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.**

E' FATTO OBBLIGO

- di rispettare i limiti di emissione previsti dal presente nulla osta e dalle norme vigenti in materia.
- di ottemperare alle indicazioni e prescrizioni sopra richiamate.
- ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico.
- l'eventuale realizzazione di opere edilizie potranno avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- Ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca del presente nulla osta per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

La ditta deve versare al Comune di Dozza € 50,00 per diritti di segreteria - autorizzazione allo scarico.

Rimane valida la Planimetria della rete fognaria allegata alla precedente autorizzazione allo scarico n. n. 2/2013 rilasciata in data 05/03/2013.

Lì, 27/01/2017

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Susanna Bettini / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

GE.FE. POLYMERS SRL - Comune di Dozza - Piazza Giovanni XXIII n. 8

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di materie plastiche in forma primaria svolta dalla società GE.FE. POLYMERS SRL nello stabilimento ubicato in Comune di Dozza, Piazza Giovanni XXIII n. 8, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società GE.FE. POLYMERS SRL è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1 PROVENIENZA: TRAFILE

Portata massima	17000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	20 mg/Nm ³
---	-----------------------

Impianto di abbattimento: carboni attivi

L'impianto di depurazione con filtri a carboni attivi dovrà essere sottoposto ad adeguata manutenzione; in particolare l'efficienza dei filtri dovrà essere verificata mensilmente.

Le verifiche e le sostituzioni dei filtri a carboni attivi dovranno risultare annotate su apposito registro di gestione interno da tenere a disposizione degli organi di controllo.

Le pareti interne delle tubazioni relative all'emissione E1 dovranno essere sottoposte ad una verifica annuale che accerti lo stato di pulizia delle stesse; tali verifiche dovranno risultare annotate su apposito registro di gestione interno da tenere a disposizione degli organi di controllo.

In corrispondenza del punto di emissione E1 e dei tre portoni dei capannoni produttivi, dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio olfattometrico, con cadenza semestrale e per un periodo di 2 anni, utilizzando la tecnica dell'olfattometria dinamica UNI EN 13725. Dovrà essere data anticipata comunicazione ad Arpae – Distretto di Imola delle giornate in cui avverranno i campionamenti. Al termine della campagna di monitoraggio la Ditta dovrà presentare una relazione finale contenente gli esiti delle misure e relativi commenti ad Arpae – SAC e ad Arpae – Distretto di Imola. Sulla base di tale documentazione si valuterà l'opportunità di proseguire o meno il monitoraggio.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: SERBATOI E SILOS – AREA MISCELE, MULINI TRITURATORE E TRAFILE

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale Particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Le pareti interne delle tubazioni relative all'emissione E2 dovranno essere sottoposte ad una verifica annuale che accerti lo stato di pulizia delle stesse; tali verifiche dovranno risultare annotate su apposito registro di gestione interno da tenere a disposizione degli organi di controllo.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CALDAIE AD USO CIVILE A METANO PER RISCALDAMENTO (POTENZIALITA' TERMICA COMPLESSIVA 1 MW)

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 Dlgs 162/2006, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263-1:1993 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da

sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità semestrale per il punto di emissione E1 e annuale per il punto di emissione E2.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta GE.FE. POLYMERS SRL, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.